

prot. n. 52/25

Cagliari, 09 maggio 2025

All'Amministratore Unico  
Ente acque della Sardegna  
[protocollo generale@pec.enas.sardegna.it](mailto:protocollo generale@pec.enas.sardegna.it)

e p.c. All'Assessore regionale degli Affari generali,  
Personale e riforma della Regione  
[aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it)

e p.c. All'Assessore regionale dei Lavori Pubblici  
[llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it)

e p.c. Al Segretario Generale della Regione  
[segretario generale@pec.regione.sardegna.it](mailto:segretario generale@pec.regione.sardegna.it)

e p.c. Al Direttore Generale del Personale  
[personale@pec.regione.sardegna.it](mailto:personale@pec.regione.sardegna.it)

**Oggetto:** Nota ENAS prot. U\0004501\28.03.2025. Determinazione DG ENAS n. 382 del 27.03.2025 concernente gli incentivi per funzioni tecniche personale ENAS. Esito della riunione di concertazione.

Con riferimento alla nota in oggetto a mezzo della quale Codesto Ente ha trasmesso la citata Determinazione n. 382/2025 unitamente ai relativi allegati ed in esito alla riunione di concertazione convocata da ENAS e tenutasi il 06 maggio u.s. presso la Sede di Codesto Ente alla presenza del Dott. Paolo Loddo in qualità di sostituto del Direttore Generale, le scriventi Organizzazioni Sindacali prendono atto dell'esito infruttuoso dell'incontro.

Le OO.SS. hanno infatti osservato che il regolamento approvato con la Determinazione del DG dell'ENAS di cui all'oggetto, unitamente a numerose criticità applicative, conteneva modifiche sostanziali alla disciplina approvata con DGR 39/11 del 10.10.2024 e pertanto non poteva essere assunto unilateralmente dall'Ente con una semplice determinazione, tra l'altro neanche inviata al controllo preventivo ex art. 3 della Legge Regionale n. 14/1995.

La suddetta Delibera regionale, è stato rappresentato dalle OO.SS., si fonda sulla previsione contenuta nell'articolo 33 della legge regionale n. 8/2018 il quale rimette la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche ad una deliberazione della Giunta regionale che *"trova applicazione oltre che per l'Amministrazione regionale, per ogni Ente, Azienda ed Agenzia appartenente al sistema Regione ... omissis"*.

A fronte delle suddette osservazioni il rappresentante dell'Ente ha invece ribadito la piena legittimità dell'operato dell'Ente in quanto si tratterebbe di *mero recepimento* del contenuto della DGR n. 39/11/2024 avendone modificato semplicemente i *soggetti interessati* in forza di una sovraordinata norma nazionale e definendo, nelle tabelle allegate, delle percentuali fisse in luogo della forchetta contemplata dalla sopra citata DGR.

Va, inoltre, rilevato che la DGR 39/11 del 10.10.2024 non esclude affatto la possibilità di erogare gli incentivi tecnici alla dirigenza, bensì ne modula l'applicazione assegnando delle priorità, come pienamente consentito alla normazione regionale.

In considerazione di quanto precede, le scriventi OO.SS. ribadiscono, pertanto, la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento dirigenziale ENAS, in quanto palesemente illegittimo e modificativo della disciplina attinente agli incentivi per le funzioni tecniche approvata dalla Giunta Regionale con DGR 39/11 del 10.10.2024, auspicando un autorevole intervento dell'Amministratore Unico dell'Ente e degli Assessori che leggono la presente per conoscenza, affinché vengano adottate tutte le necessarie iniziative tendenti a scongiurare un potenziale contenzioso tra Ente ed Organizzazioni sindacali.

In assenza le scriventi OO.SS. si riservano ogni possibile azione a tutela dei propri iscritti.

Distinti saluti.

#### LE SEGRETERIE REGIONALI

UIL



FESAL-RAS



CLARES



SDIRS

